



REGIONE  
LAZIO



## PROTOCOLLO DI INTESA

ai sensi del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517

tra

La Regione Lazio, di seguito denominata Regione, con sede legale in Roma, via Cristoforo Colombo, n. 212, 00145 (Codice fiscale 80143940581) rappresentata dal Presidente Nicola Zingaretti, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata;

e

L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", con sede legale in Roma, Via Orazio Raimondo, 18, 00173 (Codice fiscale 80213750583), in persona del legale rappresentante p.t. prof. Giuseppe Novelli, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata.

- **VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 sul «*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*» e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 6, riguardante i rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale e Università;
- **VISTA** la Legge 30 novembre 1998, n. 419, recante «*Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 502*», e in particolare l'art. 6, il quale ridefinisce i rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale e Università;
- **VISTO** il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 recante la «*Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419*», in particolare l'articolo 1;
- **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, attuativo dell'art. 1, comma 2, del predetto D.Lgs. 517/99, e contenente «*Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art.1, comma 2, del D.L.vo 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59*»;
- **PRESO ATTO** della riforma del Titolo V della Costituzione, attuata dalla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*») e dalla legge 5 giugno 2003, n. 131 («*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*»), con cui sono state assegnate alle Regioni nuove e più ampie competenze di legislazione concorrente in materia di organizzazione sanitaria, formazione, ricerca e professioni;
- **PRESO ATTO** del Decreto Rettorale del 15 ottobre 1998, n. 2297, emanato ai sensi dell'art. 4, comma 5° del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, con il quale è stata istituita l'Azienda Autonoma dell'Università di Roma "Tor Vergata", denominata "Policlinico Tor Vergata";
- **VISTO** il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 16 febbraio 2005, con il quale la Regione Lazio e l'Università di Roma Tor Vergata hanno convenuto di dare avvio a una sperimentazione gestionale dalla durata

quinquennale, volta all'istituzione di una fondazione operante nel campo dell'assistenza, della ricerca e della didattica, al fine di realizzare una più efficace integrazione tra Regione e Università nella definizione concordata delle attività del Policlinico, attraverso l'inserimento di competenze e finanziamenti privati e lo sviluppo della ricerca, e di ottimizzare i risultati gestionali attraverso l'inserimento di logiche e metodi imprenditoriali;

- **VISTO** il Piano di Rientro della Regione Lazio, sottoscritto in data 28 febbraio 2007 e approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 6 marzo 2007, n. 149, tra i cui obiettivi generali figurano la ridefinizione della rete dell'offerta dei servizi ospedalieri, la riorganizzazione del livello dell'assistenza territoriale e sviluppo del sistema delle cure primarie, il governo della dinamica dei costi di produzione delle prestazioni e dei servizi direttamente gestiti, e il conseguimento dei risparmi previsti dalla normativa nazionale;
- **VISTO** l'atto per notaio Colizzi in Roma dell'11 marzo 2005 (rep. 3236, racc. 9433), con il quale l'Università e la Regione hanno costituito la "Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata", successivamente iscritta al n. 189 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche con determinazione dirigenziale n. 1856 del 29 maggio 2008;
- **CONSIDERATO** che la Fondazione PTV è divenuta operativa dal 1° luglio 2008 e che, da detta data, è subentrata all'omonima Azienda autonoma costituita dall'Università degli Studi di Roma Tor Vergata nell'esercizio delle attività;
- **VISTA** l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 10 luglio 2014, concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016;
- **VISTO**, il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 («*Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3*»), e in particolare l'art. 13, comma 2, del medesimo, che in tema di «*Riconoscimento*» di nuovi I.R.C.C.S. sancisce che «*Le strutture pubbliche che chiedono il riconoscimento possono costituirsi nella forma delle Fondazioni di cui all'articolo 2*»;
- **VISTO** l'art. 6, comma 1, della Legge Regionale 22 aprile 2011, n. 6 il quale stabilisce che «*Al fine di individuare l'assetto istituzionale definitivo del Policlinico Universitario di Tor Vergata, superando la sperimentazione gestionale avviata, la Regione, d'intesa con l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, promuove il riconoscimento del carattere scientifico della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della l. 16 gennaio 2003, n. 3)*»;
- **VISTO** altresì il successivo comma 3 del medesimo art. 6 della L.R. 6/2011, il quale dispone che «*Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di riconoscimento del Ministero della Salute, la Regione e l'Università adottano i provvedimenti di rispettiva competenza per la costituzione ed attivazione della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata nella forma giuridica di Fondazione IRCCS di diritto pubblico a rilievo nazionale, di cui all'articolo 2 del d.lgs. 288/2003 e successive modifiche, per il trasferimento alla stessa del patrimonio, del personale e dei rapporti attivi e passivi inerenti alla gestione del Policlinico Universitario intestati alla Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata e alla Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata, nonché per la contestuale estinzione di tali due ultimi enti*»;
- **PRESO ATTO** che, in data 31 dicembre 2013, il Direttore Generale della Fondazione PTV, in adempimento delle previsioni di cui al richiamato art. 6, comma 2, della L.R. 6/2011 e della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del PTV n. 1/2011, ha presentato alla Regione l'istanza di riconoscimento ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 288/2003;
- **CONSIDERATO CHE**, in attuazione delle previsioni di legge citate, la Regione Lazio e l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata si sono determinate a costituire e attivare la fondazione pubblica di cui al predetto art. 6 della L.R. 6/2011, mediante il conferimento alla medesima dei corrispondenti e necessari fattori produttivi di cui ai beni mobili, all'immobile e al personale già impiegato nelle esistenti "Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata" di diritto privato e "Azienda Universitaria Policlinico Tor Vergata", quale inscindibile complesso strumentale ed organizzato di beni già correntemente a disposizione dei due enti in questione per la gestione complessiva del Policlinico, e per l'esercizio dei servizi pubblici che a mezzo di esso trovano prestazione al pubblico;
- **PRESO ATTO** del Protocollo di Intenti sottoscritto in data 7 luglio 2015 tra Regione e Università, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 13, comma 2, D.Lgs. 288/2003 e dell'art. 6 L.R. 6/2011, finalizzato alla costituzione e all'attivazione della "Fondazione Policlinico Universitario di Tor Vergata - PTV", con il quale le parti hanno concordato un programma di attività che prevede la definizione del nuovo testo statutario della

fondazione di diritto pubblico, e la sottoscrizione di un nuovo protocollo di intesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.Lgs. 21 dicembre 1997 e del d.P.C.M. 24 maggio 2001 (da qui in poi il «**Protocollo di Intesa**» o semplicemente l'«**Intesa**»), volto a stabilire i termini strategico-operativi dell'integrazione tra ricerca, anche traslazionale, didattica ed assistenza professionalizzante, nel quadro della programmazione regionale in materia di rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale e Università;

- **CONSIDERATO** che, sino all'attuazione di quanto previsto dall'art. 6 L.R. 6/2011 e al trasferimento alla costituenda Fondazione Policlinico di Tor Vergata – IRCCS del patrimonio mobiliare e immobiliare, del personale e dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Università, dell'Azienda e della Fondazione PTV come definiti dal presente Protocollo, con conseguente estinzione della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata, la prosecuzione delle attività resta disciplinata in conformità alle vigenti norme organizzative e statutarie della Fondazione PTV e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria.

Tanto ritenuto e premesso, tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" da una parte, e la Regione Lazio dall'altra,

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### CAPO I

#### PRINCIPI GENERALI

##### Articolo 1

*(Principi di leale collaborazione tra Regione e Università, e presupposti dell'integrazione tra funzioni di ricerca, didattica e di assistenza)*

1. Nel rispetto delle esigenze di inscindibilità delle funzioni di ricerca e didattica e di quelle assistenziali, l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata (da qui in poi l'«**Università**») e la Regione Lazio (da qui in poi la «**Regione**») s'ispirano, nell'ambito dei propri rapporti, al principio di leale collaborazione istituzionale di cui all'articolo 120 della Costituzione, al D.Lgs. n. 517/1999, all'art. 6, comma 13, della legge n. 240/2010, e all'art. 6 della L.R. 22 aprile 2011, n. 6, per quanto riguarda l'evoluzione istituzionale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Policlinico Tor Vergata" (da qui in poi l'«**Azienda**») e dell'attuale Fondazione "PTV - Policlinico Tor Vergata" di diritto privato (da qui in poi la «**Fondazione PTV di Diritto Privato**») verso la "Fondazione Policlinico Universitario di Tor Vergata - PTV" di diritto pubblico (da qui in poi «**Fondazione PTV di Diritto Pubblico**»), e la conseguente attuazione del modello di Fondazione IRCCS di diritto pubblico a rilievo nazionale, a seguito del riconoscimento ministeriale ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288.
2. Le disposizioni della presente Intesa saranno recepite e trasfuse nell'ambito dell'atto aziendale da adottarsi a cura della Fondazione PTV di Diritto Privato, nonché nell'atto aziendale e nello statuto della costituenda Fondazione PTV di Diritto Pubblico, che sarà la struttura di riferimento della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, ai fini dell'espletamento integrato delle attività di didattica, ricerca ed assistenza professionalizzante.
3. L'Università degli Studi di Roma di Tor Vergata e la Regione Lazio, allo scopo di attuare una fattiva collaborazione nel quadro delle rispettive autonomie e delle specifiche finalità istituzionali, sviluppano i reciproci rapporti sulla base dei seguenti principi:
  - a) impegno a perseguire, negli adempimenti e nelle determinazioni di rispettiva competenza, gli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività integrata di assistenza, didattica e ricerca, nell'interesse congiunto della tutela della salute della collettività, che rappresenta contestualmente obiettivo del Servizio Sanitario Nazionale e della funzione didattica, formativa e di ricerca propria dell'Università;
  - b) apporto dell'Università alla programmazione sanitaria regionale per la parte relativa alla definizione degli indirizzi, dei programmi d'intervento e dei modelli organizzativi che interessano le strutture ed i servizi sanitari destinati all'esercizio dei compiti istituzionali dell'Università nel campo didattico-formativo, da realizzarsi mediante l'emissione di parere obbligatorio per gli aspetti concernenti le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca;

- c) sviluppo di metodi e strumenti di collaborazione tra il sistema sanitario e il sistema formativo tali da perseguire, in modo congiunto, obiettivi di qualità, efficienza e competitività del servizio sanitario pubblico, qualità e congruità - rispetto alle esigenze assistenziali - della formazione del personale medico e sanitario, e potenziamento della ricerca biomedica e medico-clinica;
- d) impegno alla reciproca informazione o consultazione in ordine alle determinazioni che abbiano influenza sull'esercizio integrato delle attività di competenza;
- e) inscindibilità delle funzioni di didattica, ricerca e assistenza, sulla base dei presupposti di seguito indicati:
  - (i) evoluzione dell'attuale modello gestionale dell'Azienda e della Fondazione PTV di Diritto Privato verso quello della Fondazione PTV di Diritto Pubblico, da riconoscersi in qualità di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - I.R.C.C.S., ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288;
  - (ii) conseguente piena cooperazione tra Regione e Università intesa alla coltivazione della procedura di riconoscimento ministeriale, ai sensi delle norme citate nel punto che precede;
  - (iii) piena prosecuzione delle attività dell'Azienda e della Fondazione PTV di Diritto Privato, senza soluzione di continuità, in capo all'Azienda, alla Fondazione PTV di Diritto Privato e quindi alla Fondazione PTV di Diritto Pubblico successivamente costituita, sino all'attuazione completa di quanto previsto dall'art. 6 della L.R. 22 aprile 2011, n. 6, nella prospettiva di disporre dello strumento più idoneo a realizzare l'integrazione delle funzioni di didattica, ricerca ed assistenza all'interno dei dipartimenti ad attività integrata;
  - (iv) autonomia dell'Università nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca, da svolgersi nel pieno rispetto dei principi statutari propri dell'istituzione universitaria, alla finalità di conseguire una formazione di elevata qualità da parte degli studenti e di integrare le attività di didattica e di ricerca con un'assistenza appropriata e finalizzata ad obiettivi di salute in favore del cittadino, tenuto conto dei necessari compiti assistenziali e degli obiettivi stabiliti in merito dalla Regione;
  - (v) autonomia nell'esercizio delle responsabilità gestionali assistenziali da parte dell'Azienda, della Fondazione PTV di Diritto Privato e della Fondazione PTV di Diritto Pubblico;
  - (vi) impostazione dei rapporti economici, dei risultati di gestione e della compartecipazione agli stessi al principio della programmazione condivisa tra Regione e Università, conformando l'attività della Fondazione a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nel pieno rispetto del vincolo di bilancio annuale teso al conseguimento dell'equilibrio di costi e ricavi (pareggio economico), secondo quanto previsto dall'art. 17 del presente Protocollo d'Intesa;
  - (vii) impegno della Regione e dell'Università a definire, con apposito atto, la rete formativa dei Servizi Sanitari Regionali che potrà ospitare le scuole di specializzazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 517/99 e dal Titolo V del D.Lgs. n. 368/99;
  - (viii) impegno nello sviluppo di percorsi di formazione integrati ospedale-territorio;
  - (ix) rispetto dello stato giuridico ed economico del personale nei rispettivi ordinamenti.

## Articolo 2

### *(Enti nei quali si realizza l'integrazione)*

1. La completa integrazione tra l'attività didattica e di ricerca della Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e l'attività assistenziale si realizza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, mediante l'Azienda e la Fondazione PTV di Diritto Privato e, allorché costituita, attraverso la Fondazione PTV di Diritto Pubblico, da intendersi quali "aziende di riferimento" dell'Università e della Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del predetto D.Lgs. 517/1999. Nel prosieguo, la Fondazione PTV di Diritto Privato e la Fondazione PTV di Diritto Pubblico sono definite come la «**Fondazione PTV**» o semplicemente il «**PTV**», ove non occorra svolgerne distinzione agli effetti della presente Intesa.
2. Il PTV è altresì qualificato come "azienda" di più elevata complessità e, sussistendone le condizioni, viene individuato come "HUB" di riferimento nelle reti di specialità, conformemente alla programmazione regionale.



3. Le disposizioni del presente Protocollo sono estese, in quanto compatibili, anche alle altre strutture per le Unità Operative e programmatiche, a direzione universitaria, presso le quali si svolge attività assistenziale in regime di convenzione con l'Università.
4. Con il presente atto sono confermati i rapporti convenzionali in essere con le strutture di cui all'elenco allegato (**Allegato A**), per i quali Regione e Università si impegnano a concludere, entro 60 giorni dalla pubblicazione in B.U.R.L. del presente Protocollo, apposita attività ricognitiva al fine di verificarne i contenuti, le modalità di attuazione e la compatibilità con le esigenze di programmazione regionale, onde confermarne o meno l'opportunità di prosecuzione. Per le ulteriori convenzioni con altre istituzioni (Aziende Sanitarie, Ospedaliere, IRCSS, strutture private accreditate, comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, commi 4 e 5, del D.Lgs. 517/1999 e ss.mm.ii) è necessario il nulla osta della Regione. Le parti si danno reciprocamente atto che tali convenzioni dovranno essere stipulate dall'Università, dalla Fondazione e dalle predette istituzioni ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 517/99, previa visione e autorizzazione della Regione. Le stesse costituiranno aggiornamento del presente Protocollo. L'Università si impegna a fornire, entro 45 giorni dalla stipula del presente Protocollo d'Intesa, a scopo ricognitivo, l'elenco completo di tutte le convenzioni in essere con le strutture erogatrici pubbliche e private.
5. All'Azienda, alla Fondazione PTV di Diritto Privato e alla Fondazione PTV di Diritto Pubblico si applicano, entro i limiti di rispettiva compatibilità:
  - il D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;
  - il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
  - la L.R. 16 giugno 1994, n. 18;
  - il D.Lgs. 16 ottobre 2003 n. 288, all'esito del riconoscimento ministeriale che sancisca il carattere scientifico;
  - il D.P.C.M. 24 maggio 2001;
  - le misure e le disposizioni collegate al Piano di Rientro della Regione Lazio, nel rispetto delle regole concordate con il presente atto;
  - ogni altra disposizione di rilievo per gli enti operanti nella sanità, nei limiti di applicazione,
6. L'Università e la Regione si riservano di provvedere ad una diversa definizione organizzativa generale delle strutture a direzione ospedaliera e di quelle a direzione universitaria, in relazione alla programmazione generale della rete sanitaria.

### Articolo 3

#### (Oggetto dell'Intesa)

1. Il presente Protocollo d'Intesa disciplina le modalità di collaborazione tra l'Università e la Regione per lo svolgimento delle attività integrate di didattica, ricerca ed assistenza nell'interesse congiunto finalizzato alla tutela della salute della collettività, alla migliore formazione e allo sviluppo della ricerca biomedica e sanitaria, regolando in particolare:
  - a) la partecipazione dell'Università alla programmazione sanitaria regionale ed il contributo della Regione alla programmazione didattico-formativa e di ricerca dell'Università, fatte salve le rispettive competenze istituzionali;
  - b) l'assetto istituzionale ed organizzativo del PTV di cui all'art. 2, comma 1, quale struttura di riferimento dell'Università, nel rispetto delle norme statutarie vigenti e successive modifiche e in coerenza con la regolamentazione regionale in materia;
  - c) la programmazione, la gestione economico-finanziaria e quella patrimoniale del PTV;
  - d) le modalità di compartecipazione dell'Università e della Regione ai risultati di gestione del PTV, secondo le rispettive competenze primarie;
  - e) le modalità di collaborazione tra funzione didattico-formativa e di ricerca dell'Università e funzione assistenziale svolta dagli Enti Aziendali, nonché l'apporto del personale del Servizio Sanitario alle attività formative dell'Università.

**CAPO II**  
**PARTECIPAZIONE DELL'UNIVERSITÀ**  
**ALLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA REGIONALE**

**Articolo 4**

*(Partecipazione dell'Università)*

1. L'Università contribuisce, per gli aspetti concernenti le strutture e le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca, relativamente:
  - a) all'elaborazione del Piano Sanitario Regionale ed alla stesura di altri documenti o progetti concernenti la programmazione attuativa regionale e locale;
  - b) alla definizione di indirizzi di politica sanitaria e di ricerca;
  - c) alla realizzazione di programmi di intervento;
  - d) all'applicazione di eventuali nuovi modelli organizzativi e formativi.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. 24 maggio 2001, per assicurare l'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca, la programmazione nonché i modelli organizzativi devono garantire il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie del PTV e delle Facoltà di Medicina, nel rispetto delle rispettive autonomie istituzionali.

**Articolo 5**

*(Modalità di partecipazione)*

1. L'Università e la Regione convengono che, per quanto attiene ai rapporti fra programmazione sanitaria regionale e programmazione universitaria, l'Università si impegna a contribuire, per gli aspetti concernenti le strutture e le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca, all'elaborazione del Piano Sanitario Regionale, nonché alla stesura di altri documenti o progetti concernenti la programmazione attuativa regionale e locale.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 contribuiscono a promuovere la stretta interdipendenza e la sinergia fra l'assistenza, la didattica e la ricerca, con l'obiettivo condiviso di concorrere alla funzione di miglioramento del servizio pubblico con particolare riguardo alla tutela della salute sia nell'ambito dell'assistenza ospedaliera che con riferimento all'attività extra-ospedaliera, obiettivi ai quali l'Università concorre nei limiti delle garanzie istituzionali.
3. In attuazione dei principi di cui al comma precedente, Università e Regione concordano con specifico atto, modificabile ogni anno entro il mese di febbraio, la rete formativa per le lauree sanitarie e per la formazione complementare nelle scuole di specializzazione. Da tale atto, adottato previa intesa con la Regione, deriva presso il PTV e presso le altre strutture pubbliche, private e accreditate di cui all'Allegato A, l'attivazione di funzioni didattiche formative decentrate, intese a garantire e coniugare le specifiche esigenze connesse alla formazione degli specializzandi e alla formazione degli studenti delle lauree delle professioni sanitarie con le oggettive necessità assistenziali, con particolare riguardo a specialità e professionalità per le quali sussista carenza e difficoltà di reperimento di operatori sanitari nella Regione Lazio.
4. Regione e Università condividono la necessità di promuovere la riorganizzazione e la riqualificazione della rete dell'offerta. Convengono, inoltre, sulla necessità che nel PTV e nelle strutture di cui all'Allegato A si dia luogo ad un'organizzazione di tipo dipartimentale.
5. La Regione, nella prospettiva dell'implementazione e aggiornamento della rete dei centri di riferimento regionali e delle malattie rare, si impegna a valorizzare le strutture e i percorsi facenti capo al PTV quale struttura a più alta specializzazione assistenziale e qualificato profilo scientifico, anche nell'ambito della medicina traslazionale, già per questo inserita nel percorso destinato al riconoscimento come IRCCS della Fondazione PTV di diritto pubblico.
6. In sede di adozione o di adeguamento dei provvedimenti di cui al comma 1, la Regione acquisisce formalmente il parere dell'Università per gli aspetti dinanzi delineati.

7. Il parere dell'Università si intende espresso in senso favorevole qualora non pervengano osservazioni o proposte dalla medesima entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta della Regione.
8. Alla finalità di agevolare la compartecipazione alle funzioni di programmazione, Università e Regione, nel rispetto delle rispettive autonomie e finalità istituzionali, valutano la possibilità di attivare, con successivi provvedimenti, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e senza previsione di corresponsione di alcun emolumento o gettone di presenza per i relativi componenti, un Osservatorio ovvero una Commissione Paritetico/a sull'integrazione didattico-assistenziale, avente il compito di:
  - a) programmare congiuntamente il fabbisogno della rete ospedaliera, relativamente all'integrazione delle funzioni;
  - b) valorizzare l'apporto del Servizio Sanitario regionale alla formazione;
  - c) ridefinire le sedi della rete formativa per assicurare, anche sulla base delle caratteristiche delle strutture assistenziali, un'articolazione coerente con il percorso formativo stabilito dai singoli ordinamenti didattici, in modo da adeguare tale percorso alle esigenze del ruolo professionale dei medici e degli allievi in formazione;
  - d) monitorare l'efficacia dei provvedimenti adottati in tema di integrazione;
  - e) presentare proposte rispetto alle esigenze generali o di contesto, riguardanti l'integrazione.
9. L'Osservatorio ovvero la Commissione riferiscono trimestralmente a Regione e Università mediante apposita relazione.

### CAPO III

#### ASSETTO ISTITUZIONALE

#### Articolo 6

##### *(Organi del PTV)*

1. Sino all'attivazione della Fondazione PTV di Diritto Pubblico, l'Azienda e la Fondazione di Diritto Privato continuano ad essere regolate dalle vigenti disposizioni statutarie, regolamentari ed amministrative, sino a diversa determinazione.
2. All'esito dell'attivazione di cui al precedente comma, ferme restando le previsioni di carattere transitorio di cui al successivo art. 26, la Fondazione PTV di Diritto Pubblico è regolata dalle disposizioni del nuovo statuto e dalle ulteriori previsioni regolamentari ed amministrative di cui si dota.
3. In ogni caso, gli organi ed organismi insediati e insediandi si avvalgono, per il loro funzionamento, delle strutture e del personale delle amministrazioni presso cui operano, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

### CAPO IV

#### ASSETTO ORGANIZZATIVO

#### Articolo 7

##### *(Organizzazione interna)*

1. L'organizzazione del PTV, con riferimento alle esigenze della programmazione regionale e locale e a quelle della didattica e della formazione, derivanti dagli ordinamenti didattici nazionali, è definita nell'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 517/1999, come disciplinato dall'articolo 11 del presente Protocollo.



**Articolo 8**  
**(Dipartimenti)**

1. Il Dipartimento ad Attività Integrata (DAI) in area clinica rappresenta il modello dipartimentale di riferimento per l'organizzazione e gestione del PTV ed è individuato quale centro di responsabilità e di costo, conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. 517/99.
2. L'organizzazione delle attività assistenziali in forma dipartimentale, integrata con le funzioni didattiche e di ricerca, risponde alle seguenti finalità:
  - a) fornire al cittadino percorsi assistenziali coordinati per la gestione dei profili diagnostici, terapeutici, riabilitativi integrati all'interno della rete sanitaria regionale;
  - b) garantire il più alto livello possibile di appropriatezza delle cure attraverso l'applicazione di linee guida tecnico-professionali;
  - c) assicurare coerenza e tempestività nell'erogazione delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative;
  - d) favorire una formazione di alta qualità ed una ricerca biomedica e sanitaria che migliori la stessa qualità assistenziale;
  - e) consentire la partecipazione delle funzioni direzionali delle strutture organizzative aziendali alle procedure di governo clinico e di governo budgetario applicate dal PTV sulla base della normativa regionale vigente;
  - f) assicurare l'utilizzo integrato ed efficiente delle risorse
3. I D.A.I., nel loro coordinamento con il D.U. (o i DD.UU.) di riferimento, sono individuati al proposito di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, di didattica e di ricerca mediante una composizione coerente di tutte le attività, volta a garantire piena coesione fra le prestazioni assistenziali, diagnostiche e terapeutiche e l'attività didattico-scientifica, e a coniugare in via di complementarietà le competenze istituzionali dell'Università e del Servizio Sanitario Regionale.
4. I Dipartimenti ad attività integrata possono essere organizzati secondo le seguenti tipologie:
  - a) per aree funzionali;
  - b) per gruppo di patologie, organi ed apparati;
  - c) per particolari finalità assistenziali.
5. I criteri di composizione e nomina degli organismi dei D.A.I. (Direttore e Comitato D.A.I.), nonché le funzioni e i compiti di detti organismi, sono quelli previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale nonché dalle linee guida della Regione Lazio in materia di dipartimenti ospedalieri, in quanto compatibili con la normativa universitaria, ferma restando l'opportunità di promuovere, ai fini di cui al precedente periodo, il coordinamento e la coerenza con il D.U. (o con i DD.UU.) di riferimento, riguardo all'attività assistenziale d'interesse scientifico-didattico. In relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 517/1999, il D.A.I. deve garantire l'unitarietà della gestione e l'ottimale collegamento tra assistenza, didattica e ricerca. La componente elettiva del Comitato DAI deve comunque garantire il rispetto della proporzionalità tra le figure universitarie e del S.S.R.
6. I DAI sono individuati nell'atto aziendale di cui al successivo art. 11, adottato dal PTV previa intesa tra Regione e Università, nel rispetto dei complessivi vincoli derivanti dalla programmazione regionale e dalle norme vigenti e delle indicazioni del Piano di Rientro e dei Programmi Operativi, tenendo conto, nell'ambito di tali vincoli, delle esigenze didattico-scientifiche della Facoltà di Medicina e dei parametri standard per l'individuazione delle strutture complesse e semplici deliberati dal Comitato L.E.A. in data 26 marzo 2012, quali recepiti con il DCA 259/2014 ("*Linee Guida per l'adozione degli Atti Aziendali*").
7. I D.A.I. sono costituiti da Unità Operative Complesse, Semplici, anche a valenza dipartimentale, determinate nell'atto aziendale e, ove ritenuto necessario, da programmi di cui all'articolo 5, comma 4, del D. Lgs. 517/1999, individuati ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della presente Intesa.
8. L'atto aziendale nel prevedere la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei D.A.I. e l'individuazione delle strutture complesse, semplici e a valenza dipartimentale che li compongono, indica quelle a direzione universitaria e quelle a direzione ospedaliera. Resta salva l'applicazione dell'art. 1, comma 12, della legge n. 230/2005 purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 517/99.
9. I D.A.I. sono organizzati come centri unitari di responsabilità e di costo, in modo da garantire, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle risorse finanziarie allo stesso assegnate da parte del S.S.R. e di risorse strutturali ed umane assegnate

da parte dell'Università, l'unitarietà della gestione, l'ottimale collegamento fra assistenza, didattica e ricerca e la flessibilità operativa. Il controllo di gestione dovrà garantire la completa distinzione tra le risorse impegnate per l'assistenza con i relativi costi, da attribuire alla Fondazione, e le risorse utilizzate per la didattica e la ricerca e i conseguenti costi da attribuire all'Università.

10. Il Direttore del D.A.I. è nominato dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore ed è scelto tra i responsabili delle Unità Operative Complesse di cui è composto il D.A.I., sulla base dei requisiti di capacità gestionale, organizzativi, esperienza professionale e *curriculum* scientifico. Egli rimane titolare dell'Unità Operativa Complessa cui è preposto.
11. Il Direttore del D.A.I. assume responsabilità di tipo gestionale nei confronti del Direttore Generale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi.
12. Il funzionamento di ciascun D.A.I., nel rispetto di quanto previsto nel presente Protocollo e nell'atto aziendale, è formalizzato in apposito regolamento aziendale che ne individua la composizione, gli organismi e le modalità gestionali, tenendo conto della tipologia organizzativa. Il regolamento è adottato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione PTV, su proposta del Direttore Generale.
13. Sulla base del Documento Tecnico inerente la "*Riorganizzazione della rete ospedaliera a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio*", adottato dal DCA n. 368/2014, il quale pone tra gli interventi prioritari, la riorganizzazione della rete dell'emergenza territoriale e ospedaliera, in coerenza con gli standard nazionali di popolazione e attività, le Parti provvederanno ad avviare il percorso di adeguamento al II livello del D.E.A. (Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione) del Policlinico Tor Vergata, in coerenza con le disposizioni di riferimento.
14. Quanto previsto dai commi da 1 a 12 si applica anche all'organizzazione dipartimentale di interesse universitario presso le strutture di cui all'Allegato A, in quanto compatibile con gli assetti aziendali e statutari di rispettivo riferimento, ai sensi del comma 8 dell'articolo 8 del D.Lgs. 517/1999.

## Articolo 9

### (Unità Operative Complesse)

1. Le Unità Operative che compongono i singoli Dipartimenti sono individuate con l'atto aziendale di cui al successivo art. 11, d'intesa con il Rettore. Nella corrispondente articolazione organizzativa si tiene conto:
  - a) del Piano Sanitario Regionale e delle linee guida regionali, nel rispetto dei volumi e delle tipologie della produzione annua assistenziale prevista;
  - b) delle esigenze formative, di didattica e di ricerca, con particolare riferimento alle discipline essenziali al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia;
  - c) delle disponibilità di bilancio e di quanto previsto in altri atti programmatici, con particolare riferimento al Piano di Rientro mediante Programmi Operativi finalizzati alla riorganizzazione della Rete Ospedaliera, in relazione alle linee guida per la predisposizione degli atti aziendali, nonché nel rispetto dei parametri standard per l'individuazione delle strutture complesse e semplici deliberati dal Comitato L.E.A. in data 26 marzo 2012, tenuto conto delle strutture-complesse, semplici e semplici dipartimentali, nelle quali è articolato il PTV.
2. Il numero delle strutture dovrà tener conto di quanto disposto dall'art. 1, cc. 1 e 2, del D.Lgs n. 517/1999, nonché dei parametri elaborati dal Comitato L.E.A. quali recepiti dalle Linee Guida adottate con DCA 259/2014. Tali criteri vanno dimensionati in considerazione della specifica esigenza di completezza dei percorsi didattico-scientifici dell'Università e delle esigenze di sviluppo della ricerca biomedica, nella prospettiva del riconoscimento in I.R.C.C.S. ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 288/2003.
3. Le strutture di profilo clinico-sanitario del PTV sono individuate e dimensionate tramite atto aziendale, nel rispetto:
  - dei criteri di razionalizzazione della rete ospedaliera e di riorganizzazione delle strutture di cui al DCA 247/2014, al DCA 259/2014 e al DCA 52/2017, con riguardo ai parametri organizzativi e funzionali per l'istituzione delle unità operative (bacino utenza, volumi di produzione, complessità della casistica trattata, risorse economiche gestite, rilevanza e complessità delle tecnologie utilizzate, personale, organizzazione, etc.);
  - dei nuovi standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza sanitaria, di cui all'articolo 1, comma 169, legge n. 311/2004, all'articolo 15, comma 13, lettera c), D.L. n. 95/2012 convertito in legge n.



135/2012, al "Regolamento per la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" approvato dalla Conferenza Stato Regioni del 5 agosto 2014 e al D.M. 2 aprile 2015 n. 70, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 4 giugno 2015;

- delle soglie operative previste dal DPCM 24 maggio 2001, tenuto conto dei percorsi didattici-scientifici in termini di numero di docenti e ricercatori, del numero medio degli allievi dei corsi di laurea e specializzazione e del conseguente carico didattico, della produzione scientifica e disponibilità dei laboratori sperimentali, della partecipazione a progetti di ricerca e delle speciali esigenze connesse allo sviluppo della medicina traslazionale e della ricerca biomedica.
4. Il Direttore Generale individua, d'intesa con il Rettore, le strutture operative complesse, semplici e semplici dipartimentali, sulla base dei criteri organizzativi e funzionali così come individuati negli atti di programmazione sanitaria regionale di cui al comma 1, tenendo conto, rispetto agli standard nazionali delle Aziende ospedaliere, dei criteri indicati dall'art. 1, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 517/1999, dal comma 1 dell'art. 3 del D.P.C.M. 24 maggio 2001, nonché delle necessità di unità operative connesse con la medicina traslazionale, di cui all'art. 6 comma 13 della Legge 240/2010, e delle necessità di sviluppo della ricerca biomedica, in analogia a quanto stabilito dalla Regione Lazio per gli IRCCS pubblici. Le unità operative a direzione universitaria sono indicate nell'Atto Aziendale del PTV, nonché negli Atti Aziendali delle Aziende Sanitarie convenzionate con l'Università di cui all'Allegato A del presente Protocollo d'Intesa.
  5. Con periodicità biennale si procede alla valutazione delle situazioni di operatività ridotta, discontinua o limitata, che possono determinare, previa verifica delle cause e ferma restando la necessaria intesa con il Rettore per le strutture qualificate come essenziali ai fini dell'attività di didattica e di ricerca, la modifica delle unità operative complesse individuate, nonché l'eventuale riposizionamento a unità semplici in particolare a valenza dipartimentale o a funzioni specializzate, o la loro soppressione. Tale modifica dovrà essere effettuata mediante modifica dell'atto aziendale di cui all'articolo 11, con le modalità ivi disciplinate.
  6. Lo sviluppo di settori scientifici potrà dar luogo all'individuazione di nuove unità operative, la cui attivazione dovrà intervenire a seguito di modifica dell'atto aziendale previa relativa approvazione da parte della Regione e dell'Università ai sensi dell'articolo 11 del presente atto, con la precisazione che la facoltà di rivedere l'atto aziendale per le modifiche e/o integrazioni di natura sostanziale per le quali occorre l'approvazione della Regione e dell'Università è concessa con cadenza annuale, nonché nel rispetto dei parametri standard per l'individuazione delle strutture complesse e semplici deliberati dal Comitato L.E.A. in data 26 marzo 2012 con le specifiche sopra definite.
  7. La valutazione dei professori e dei ricercatori universitari è effettuata sulla base dei principi di cui all'art. 5 del D.Lgs. 517/1999, valutando l'attività assistenziale sulla base di quanto previsto dai vigenti CC.CC.NN.LL. Area Medica.
  8. L'attribuzione e revoca degli incarichi avvengono tenendo conto di quanto previsto dagli artt. 3 e 5 del D.Lgs. 517/99 e dall'art. 102 del D.P.R. 382/1980, nelle parti non abrogate dall'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 517/99.
  9. Le previsioni di cui ai precedenti commi si applicano anche all'organizzazione assistenziale di interesse universitario presso le strutture di cui all'Allegato A.

## Articolo 10

### *(Parametri di individuazione dei posti letto)*

1. In conformità al Piano di Rientro approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 6 marzo 2007 n. 149, ai Programmi Operativi, alle disposizioni contenute nel Patto per la Salute 2014-2016 approvato nella seduta del 10 luglio 2014, al Piano di Riorganizzazione della Rete Ospedaliera (DCA 412/2014), nonché alla legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) e al D.M. 70/2015, i posti letto sono fissati nei limiti di seguito indicati:
  - Fondazione PTV: 526 posti letto programmati da rendere tutti pienamente operativi e da incrementare con quelli di ostetricia e neonatologia, anche in previsione della realizzazione del D.E.A. di II livello.
2. In caso di eventuale riorganizzazione della rete ospedaliera dell'area metropolitana di Roma, ulteriori incrementi di posti letto avverranno nell'ambito del completamento della Torre 8, e l'individuazione delle relative discipline sarà effettuata d'intesa con l'Università e la Regione.

## Articolo 11

### (Atto Aziendale)

1. L'Atto aziendale è l'atto di organizzazione e funzionamento di diritto privato necessario al PTV per l'esercizio delle proprie attività e trova fondamento nell'art. 3 del D.Lgs. 502/1992, nell'art. 3 del D.Lgs. 517/99 e nel presente Protocollo d'Intesa. Il medesimo è adottato nel rispetto delle Linee Guida Regionali adottate con il DCA n.U00259/2014, compatibilmente con le specifiche discipline dettate dalle fonti di riferimento.
2. L'Atto aziendale è adottato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, su proposta del Direttore Generale e previa intesa tra Regione e Università, ed è approvato con decreto del Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di Rientro. Il Direttore Generale dà informativa alle organizzazioni sindacali. Il Rettore, entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, ha facoltà di esprimere il proprio parere limitatamente ai dipartimenti ad attività integrata ed alle strutture complesse a direzione universitaria che li compongono.
3. L'atto aziendale, oltre ai contenuti previsti dal DCA 259/2014 e dai relativi allegati, cui si fa rinvio, individua in particolare:

- a) i dipartimenti in cui si articola la Fondazione PTV, attraverso l'indicazione dei D.A.I., l'elencazione delle unità operative che li compongono, l'indicazione di quelle a responsabilità universitaria e di quelle a responsabilità ospedaliera, fermo restando che entrambe possono avere, al loro interno, l'apporto di personale universitario e di personale del Servizio Sanitario nazionale;
- b) i rapporti fra i dipartimenti, assicurando nel loro funzionamento piena compatibilità ed integrazione tra attività assistenziali e attività didattiche e scientifiche, secondo quanto già previsto nell'ambito del presente Protocollo;
- c) l'impegno orario minimo di presenza nella Fondazione PTV del personale docente universitario, in coerenza con quanto disposto dall'art. 20, comma 7, del presente Protocollo. La rilevazione delle presenze è svolta secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione del PTV, concordando con l'Università le modalità di assolvimento degli impegni istituzionali non connessi con l'attività assistenziale;
- d) le modalità di ricettività da parte della Fondazione PTV degli specializzandi in relazione ai volumi di attività, tenuto conto anche della rotazione degli stessi nelle altre strutture, ferma restando la verifica da parte dei competenti organi universitari del raggiungimento degli idonei standard di professionalizzazione.

Con successivo regolamento saranno definite le modalità di ricettività, ivi compresa la gestione degli eventuali oneri, di tutto il personale universitario non strutturato (dottori di ricerca, assegnisti di ricerca, borsisti, etc.) che, nel rispetto delle vigenti normative in materia di esercizio professionale, presta attività sanitaria nei limiti del progetto di didattica e/o ricerca;

- e) le procedure per l'istituzione, la modifica e la soppressione dei dipartimenti ad attività integrata e delle strutture assistenziali, semplici e complesse che li compongono, tramite la correlata modifica e integrazione, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, dello stesso atto aziendale, nonché le modalità di organizzazione interna dei dipartimenti, nel rispetto delle competenze di cui ai precedenti commi 1 e 2;
- f) le modalità per l'istituzione, d'intesa fra il Rettore ed il Direttore Generale, del collegio tecnico, o dei collegi tecnici, per la valutazione e la verifica delle attività svolte dai professori e ricercatori universitari, di cui all'articolo 5, comma 13, del D.Lgs. 517/1999;
- g) la procedura di attribuzione, conferma e revoca degli incarichi di direzione dei dipartimenti in stretta correlazione, per gli incarichi di direzione dei D.A.I., con il sistema di valutazione e verifica delle attività di cui alla precedente lettera f), tenendo conto delle esigenze formative e di ricerca, oltre che di quelle assistenziali.

L'attribuzione e la revoca degli incarichi è in ogni caso effettuata tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 517/99, dall'art. 102 del D.P.R. 382/1980, nelle parti non abrogate dall'art. 6, comma 4 del D.Lgs. 517/99, e dagli specifici CC.CC.NN.LL. Per quanto riguarda gli incarichi al personale docente universitario, i medesimi sono conferiti nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 6, del D.Lgs. 517/99, in stretta correlazione con il sistema di valutazione e verifica delle attività di cui alla precedente lettera f), tenendo conto del *curriculum* scientifico-professionale, delle competenze gestionali e manageriali e delle esigenze formative e di ricerca oltre che di quelle assistenziali;

- h) la procedura di attribuzione e quella di revoca ai professori universitari di prima e seconda fascia della responsabilità e della gestione dei programmi di cui all'articolo 5, comma 4, del D.Lgs. 517/1999, effettuata dal Direttore Generale, d'intesa col Rettore, secondo quanto specificato al comma 4 del successivo articolo 20;



- i) la procedura di nomina, d'intesa fra il Rettore ed il Direttore Generale, dei garanti per i procedimenti di sospensione, di cui all'articolo 5, comma 14, del D.Lgs. 517/1999;
  - j) gli elementi identificativi del PTV e il patrimonio, compreso quello conferito in uso alla stessa mediante specifico accordo con l'Università, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 8 del D.lgs. 517/1999 e secondo quanto previsto dall'articolo 25 della presente Intesa;
  - k) quant'altro riguardi l'adozione degli atti interni di carattere generale;
  - l) le modalità e i termini per la partecipazione del personale Dirigente e di Comparto del S.S.N. all'attività didattica pre e post *lauream*, nonché la forma e le modalità di accesso del medesimo personale ai fondi Ateneo per l'incentivazione dell'impegno didattico sulla base dei criteri definiti dall'articolo 24 del presente Protocollo d'Intesa.
4. L'atto aziendale prevede, altresì, la figura di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della Fondazione, ai sensi dell'articolo 9 della Legge regionale finanziaria 28 dicembre 2006, n. 27. Detto dirigente, nominato dal Direttore Generale, ha il compito di attestare la veridicità degli atti e delle comunicazioni contabili della Fondazione, predisporre adeguate procedure attuative delle disposizioni regionali amministrative e contabili per la redazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato, nonché ogni altra comunicazione di carattere contabile e finanziario. Al medesimo sono conferiti, ad opera del Direttore Generale, adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti spettanti.
  5. Il Direttore Generale e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della Fondazione attestano con propria relazione, allegata al bilancio di esercizio, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle suddette procedure attuative nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. La responsabilità del Direttore Generale connessa agli adempimenti contabili, economici e finanziari si estende anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili della Fondazione, in relazione ai compiti loro spettanti, salvo azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la propria amministrazione. Il mancato rispetto delle previsioni in questione impedisce l'erogazione, in favore del Direttore Generale, degli eventuali trattamenti economici aggiuntivi.
  6. L'atto aziendale prevede che l'adozione dei piani e programmi pluriennali di investimento e del bilancio economico preventivo e di esercizio, spetti alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione PTV, come da disposizioni statutarie.
  7. Gli organi della Fondazione PTV, negli adempimenti di cui ai commi precedenti, si conformano a quanto previsto dal Titolo II del D.Lgs n. 118/2011, con particolare riferimento alla tenuta delle scritture contabili e all'adozione dei bilanci, nonché al piano degli investimenti.
  8. L'atto aziendale disciplina, nell'ambito di appositi indirizzi e intese di livello regionale, le modalità della partecipazione congiunta delle organizzazioni sindacali universitarie ed ospedaliere al tavolo di relazioni sindacali con la Fondazione PTV, in conformità con quanto previsto all'articolo 22.
  9. Le previsioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, anche all'organizzazione assistenziale di interesse universitario presso le strutture di cui all'Allegato A, ai sensi del comma 8 dell'articolo 8 del D.Lgs. 517/1999.

## CAPO V

### PROGRAMMAZIONE, GESTIONE

### ECONOMICO-FINANZIARIA E PATRIMONIALE

#### Articolo 12

#### *(Piano strategico triennale di attività)*

1. La Fondazione di Diritto Pubblico opera sulla base di un piano strategico di carattere triennale, volto a definire le modalità operative dell'integrazione tra assistenza, didattica e ricerca, in relazione agli obiettivi generali di efficienza nella gestione delle incombenze istituzionali, di qualità delle prestazioni rese all'utenza, e di razionalizzazione nella gestione dei costi di struttura.

2. Il piano strategico triennale di attività, in linea con i provvedimenti di programmazione sanitaria nazionale e regionale, indica gli obiettivi specifici, comprensivi di misure e tempi, le strategie, l'assetto organizzativo e le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi stessi nel periodo di vigenza del piano.
3. Il piano, in particolare, contiene l'indicazione dei seguenti elementi minimi:
  - a) livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni assistenziali;
  - b) modalità di funzionamento dei servizi;
  - c) piano della didattica universitaria, e dei programmi di formazione di competenza aziendale;
  - d) modalità di integrazione dell'attività assistenziale con quelle didattiche e di ricerca;
  - e) grado di sviluppo della gestione budgetaria;
  - f) grado di sviluppo della contabilità analitica e del controllo di gestione;
  - g) programmi di adeguamento tecnologico ed infrastrutturale;
  - h) modalità di esercizio della libera professione;
  - i) sistema per la gestione del rischio clinico per la sicurezza dei pazienti.
  - j) necessarie misure riorganizzative degli assetti operativi della Fondazione, preordinate al conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario.
4. La formulazione del piano strategico triennale di attività avviene utilizzando il metodo budgetario, basato sulla valutazione comparativa dei costi, dei rendimenti e dei risultati. Il piano in questione, per singolo esercizio di applicazione, deve trovare piena rispondenza, anche in termini di risultato economico programmato, nel Bilancio di Previsione annuale, da adottarsi ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 118/2011 da parte della Regione.
5. Il piano strategico triennale viene adottato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione PTV di Diritto Pubblico entro il 31 ottobre dell'anno antecedente al triennio a cui si riferisce. Le proposte di deliberazioni concernenti l'approvazione dei programmi annuali e/o pluriennali, i piani di sviluppo, i piani annuali di assunzione di personale e le modifiche statutarie sono preventivamente trasmesse alla Regione Lazio ai fini dell'espressione del parere di congruità relativo alla coerenza della deliberazione proposta con la programmazione regionale e con la legislazione nazionale e regionale vigente. Il giudizio di coerenza è condizione necessaria per l'adozione del piano triennale medesimo ad opera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione PTV di Diritto Pubblico.
6. In sede di prima attuazione, il piano è adottato entro 60 giorni dall'adozione della situazione economico patrimoniale di cui all'articolo 17, comma 7.

### **Articolo 13**

#### ***(Piani di attività annuale)***

1. Il piano triennale di attività si attua attraverso piani annuali di attività.
2. Il piano di attività annuale è formulato, al pari del piano triennale, con il metodo budgetario e deve trovare piena corrispondenza nel bilancio economico di previsione annuale della Fondazione PTV, e costituisce un allegato del bilancio in questione.
3. Il piano annuale è preventivamente trasmesso alla Regione Lazio ai fini dell'espressione del parere di congruità relativo alla coerenza della deliberazione proposta con la programmazione regionale. Il giudizio di coerenza è condizione necessaria per l'adozione del piano annuale medesimo ad opera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione PTV di Diritto Pubblico.

### **Articolo 14**

#### ***(Gestione economico-finanziaria e patrimoniale)***

1. Alla Fondazione PTV di Diritto Pubblico, per quanto non previsto dal presente Protocollo e dallo Statuto a cui si fa rinvio, si applicano, per la gestione economico-finanziaria e patrimoniale, le disposizioni previste in materia per le Aziende ospedaliere del Lazio, nonché le disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011. In particolare, la Fondazione PTV di




Diritto Pubblico è tenuta ad uniformarsi alle disposizioni regionali in materia di monitoraggio e controllo della spesa sanitaria (decreti commissariali, determine dirigenziali, circolari, ecc), entro i limiti di compatibilità propri delle strutture ospedaliero-universitarie.

## Articolo 15

### (Modalità di finanziamento)

1. Al sostegno economico-finanziario delle attività svolte dalla Fondazione PTV concorrono risorse messe a disposizione sia dall'Università sia dalla Regione.
2. Le risorse messe a disposizione dal S.S.R. comprendono:
  - a) il corrispettivo delle prestazioni prodotte, secondo i criteri di finanziamento dell'assistenza ospedaliera e dell'assistenza specialistica ambulatoriale, in conformità al vigente sistema tariffario della Regione Lazio e nei limiti dei volumi ottimali di attività erogabili;
  - b) il finanziamento delle funzioni remunerate a costo standard *ex art. 8 sexies* del D.Lgs. 502/1992, nonché gli ulteriori finanziamenti specifici per i centri di riferimento regionale e gli HUB;
  - c) l'assunzione dei disavanzi programmati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17.
3. Alla Fondazione PTV, classificata nella fascia dei presidi a più elevata complessità assistenziale, la Regione riconosce i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca nella misura del 7%, detratta una quota correlata ai minori costi derivanti dall'apporto di personale universitario all'interno del PTV, in conformità a quanto stabilito dall'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 517/99.
4. Con il presente atto sono confermati i rapporti convenzionali in essere, indicati nell'Allegato A, per i quali Regione e Università si impegnano a concludere, entro 60 giorni dalla pubblicazione in B.U.R.L. del presente Protocollo, apposita attività ricognitiva al fine di verificarne i contenuti, le modalità di attuazione e la compatibilità con le esigenze di programmazione regionale, onde confermarne o meno l'opportunità di prosecuzione. L'attivazione presso il PTV di strutture idonee ad ospitare i percorsi didattico/formativi universitari, attualmente oggetto di convenzioni esterne, comporta la cessazione delle medesime alla loro naturale scadenza. La presenza di personale universitario presso le strutture esterne private convenzionate non è in alcun modo idonea a generare maggiori costi sulle attività assistenziali, sicché le strutture stesse non potranno vantare alcun diritto alla corresponsione della percentuale variabile dei costi assistenziali o comunque della maggiorazione tariffaria, fatti salvi i provvedimenti nazionali relativi all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di cui all'Accordo interregionale sulla Compensazione della Mobilità Sanitaria (Rep. Atti n. 5/CSR del 2 febbraio 2017).
5. L'Università realizza la compartecipazione di cui all'art. 10, commi 1 e 2, del D.P.C.M. 24 maggio 2001, con:
  - a) l'apporto dei beni immobili su cui insiste la struttura della Fondazione PTV e di tutti i beni mobili e attrezzature, con vincolo di destinazione ad attività assistenziale o ad altri usi istituzionali, ferma restando la definizione degli atti di trasferimento previsti dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 22 aprile 2011, n. 6, in esito al complessivo percorso volto alla costituzione della Fondazione IRCSS di diritto pubblico così come previsto dal medesimo articolo 6 della legge regionale n. 6/2011. Nelle more degli atti di trasferimento in questione, l'apporto in favore della Fondazione PTV avviene in termini di uso gratuito ai sensi dell'art. 8, comma 4, lettera a), D.Lgs. 517/1999;
  - b) l'apporto di personale docente e non docente, secondo le modalità definite nel presente Protocollo;
  - c) la compartecipazione agli eventuali disavanzi ulteriori, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17;
  - d) ogni altra risorsa utilizzata per le attività integrate.
6. Gli oneri sostenuti dall'Università per la retribuzione del personale universitario inserito nelle attività assistenziali della Fondazione PTV, per la parte concernente il trattamento fondamentale, devono essere rilevati nell'analisi economica e finanziaria della Fondazione PTV ed evidenziati nei rispettivi atti di bilancio. Al fine di consentire tale riconoscimento e la corretta evidenza nel bilancio, il Rettore trasmette al Direttore Generale il rendiconto analitico degli oneri sostenuti entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di competenza.
7. Il personale universitario strutturato rimane in carico all'Università per l'importo relativo alla categoria di provenienza e costituisce parte del contributo dell'Università alla gestione della Fondazione.

8. Gli oneri sostenuti dalla Fondazione PTV, e dalle altre strutture di cui all'Allegato A, per le attività di didattica dei corsi di laurea di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 24 maggio 2001 e di ricerca non d'interesse assistenziale, devono essere rilevati nell'analisi finanziaria ed economica delle aziende, evidenziati nei rispettivi bilanci, e devono essere rimborsati dall'Università alla stessa Fondazione e alle altre strutture di cui all'allegato A con le modalità previste nei successivi commi.
9. Università e PTV verificano congiuntamente gli spazi dedicati ad esclusiva attività di ricerca non di interesse sanitario o di didattica per i Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria, i cui oneri siano sostenuti dall'Azienda; per tali spazi, ove presenti, l'Università corrisponderà un contributo di funzionamento, con riferimento alle seguenti voci: energia elettrica, riscaldamento, rifiuti/nettezza urbana e pulizia, la cui entità verrà determinata congiuntamente dall'Università e dall'Aziende entro e non oltre 4 mesi dalla stipula del presente protocollo sulla base della loro tipologia, del loro utilizzo orario nonché del costo standard determinato tenendo conto delle tariffe di riferimento individuate dalla CONSIP.

#### **Articolo 16**


##### **(Flussi Informativi)**

1. La Fondazione PTV e le altre strutture di cui all'Allegato A sono tenute ad inviare i flussi informativi secondo le modalità previste dalla normativa vigente per gli enti del S.S.N. e per le Aziende ospedaliere del Lazio.

#### **Articolo 17**

##### **(Risultati di gestione)**

1. Ai fini della valutazione della produttività e della efficienza gestionale, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario e della garanzia dei L.E.A., si applicano alla Fondazione PTV le norme previste all'art. 1, commi 524 e seguenti, della Legge n. 208 del 31/12/2015 e s.m.i. sui piani di rientro triennali nell'ambito dei percorsi tesi al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale e al miglioramento della qualità delle cure.
2. La Fondazione PTV informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ed è tenuta al rispetto del vincolo di bilancio annuale attraverso il conseguimento dell'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie per specifiche attività istituzionali. I rapporti economici, i risultati di gestione e la compartecipazione agli stessi si informano al principio della programmazione condivisa da parte della Regione e dell'Università.
3. Al riguardo, fermo restando quanto specificamente previsto dal successivo comma 7, la Regione e l'Università convengono che, in via generale e ferma restando l'applicazione di quanto previsto al comma 1 e di ulteriori indicazioni normative in materia di gestione dei disavanzi degli Enti del S.S.N., in caso di risultato negativo di gestione non superiore al 3% del valore della produzione iscritta nel bilancio di riferimento, il direttore generale della Fondazione PTV propone un'apposita programmazione di riequilibrio economico tesa al pareggio di bilancio nell'ambito del piano di cui all'articolo 13, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per la relativa approvazione, contenente le necessarie misure di riorganizzazione e razionalizzazione della spesa, funzionali a ricondurre in equilibrio il risultato di gestione entro l'esercizio successivo. In caso di risultato negativo di gestione che si manifesti per due esercizi consecutivi, ovvero che ecceda il 3% della produzione iscritta nel bilancio di riferimento, il direttore generale della Fondazione PTV, sentita la Regione propone un'apposita programmazione di riequilibrio economico tesa al pareggio di bilancio, nell'ambito di un arco temporale commisurato all'entità del disavanzo, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per la relativa approvazione. Detta programmazione sarà soggetta a verifica e monitoraggio annuale con eventuale relativa rimodulazione, contenente le necessarie misure di riorganizzazione degli assetti operativi della Fondazione PTV e di razionalizzazione dei costi, funzionali a ristabilire le condizioni di equilibrio economico. Gli interventi così individuati dalla programmazione sono vincolanti per la Fondazione e il Direttore Generale *pro tempore* viene valutato anche sulla base del conseguimento degli stessi.
4. I risultati positivi di gestione, dedotte le quote destinate al ripiano di eventuali risultati negativi riferibili ad esercizi precedenti, sono utilizzati per il finanziamento di programmi di interesse assistenziale finalizzati alla ricerca ed allo sviluppo della qualità delle prestazioni, fermo restando quanto al riguardo specificamente disposto dall'art. 30 del D.Lgs. 118/2011.
5. I bilanci di previsione relativi a ciascun esercizio, adottati ai sensi del D.Lgs. 118/2011, recepiscono i contenuti dei piani e della programmazione di rientro di cui ai precedenti commi 1 e 3, ivi incluso il limite di disavanzo stabilito dai medesimi, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 531, della Legge 208/2015.



6. Nelle ipotesi di cui al comma 3, Regione e Università, tenendo anche conto di quanto indicato nel bilancio di previsione annualmente adottato nonché nei piani di cui al comma 3, concordano il livello di disavanzo oltre il quale le medesime concorrono in via paritetica al relativo ripiano, ferme restando le valutazioni in ordine all'operato del Direttore Generale, che saranno svolte tenuto conto degli assetti statuari della Fondazione, nonché in diretta ed esclusiva applicazione:
- delle condizioni, dei parametri di riferimento e dei limiti contenuti nella Legge 208/2015 e nel Decreto Ministeriale previsto dal citato art. 1, comma 526, della predetta legge, per quanto attiene al rispetto degli obiettivi del Piano Triennale di cui alla stessa Legge 208/2015;
  - delle indicazioni legislative vigenti in materia di gestione dei disavanzi degli Enti del S.S.N.
7. Entro 120 (centoventi) giorni dal suo primo insediamento, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Diritto Pubblico adotta la situazione economico-patrimoniale aggiornata all'epoca della costituzione della Fondazione di Diritto Pubblico, per finalità di censimento delle attività e passività transitate dall'Azienda Ospedaliera e dalla Fondazione PTV di Diritto Privato. L'eventuale disavanzo risultante da tale situazione economica è assunto dalla Regione nel limite del disavanzo previsto nell'ultimo Bilancio di Previsione adottato dalla Fondazione di Diritto Privato, mentre l'eventuale eccedenza è assunta in parti uguali da Università e Regione.

## CAPO VII

### FORMAZIONE E RICERCA

#### Articolo 18

##### *(Attività di ricerca biomedica e sanitaria)*

1. Anche nella prospettiva del riconoscimento della Fondazione PTV di Diritto Pubblico quale Fondazione IRCCS di diritto pubblico, la Regione concorda con l'Università la definizione e l'attuazione di progetti di ricerca finalizzati a sviluppare innovazioni scientifiche, nuovi istituti di gestione, anche sperimentali, nonché nuovi modelli organizzativi e formativi. Con specifici protocolli esecutivi verranno individuate le priorità e i progetti da attivare nell'ambito dei rispettivi impegni economici.
2. Regione ed Università considerano come interesse comune lo sviluppo della ricerca biomedica e sanitaria, anche come elemento di continuo miglioramento delle conoscenze applicabili alla pratica medica. La Regione si impegna a far accedere le Facoltà ai fondi a tal fine stanziati dalla Regione stessa e a promuovere e favorire l'accesso ai Fondi destinati all'attività di ricerca da parte del Ministero della Salute e da istituzioni pubbliche e private. La Regione e l'Università, anche al fine di consentire che le attività di ricerca rispondano al fabbisogno conoscitivo ed operativo del Servizio Sanitario Regionale, stipulano accordi in materia di ricerca sanitaria.

#### Articolo 19

##### *(Attività formativa per le professioni sanitarie e per le specialità mediche)*

1. La disciplina riguardante la rete formativa relativa sia ai Corsi di Laurea per le Professioni Sanitarie che alle Scuole di Specializzazione è rimessa, per quanto concerne specificamente l'individuazione delle strutture e dei servizi assistenziali ad essa funzionali, alle previsioni di cui all'articolo 5 del presente Protocollo, cui si fa integrale rinvio.
2. La Regione e l'Università prendono atto del fatto che l'integrazione fra la funzione formativa e di ricerca e l'attività assistenziale comprende, oltre alla formazione di base *pre-lauream* del medico, dello specialista, l'educazione continua in medicina, la formazione delle professioni sanitarie prevista dal decreto M.U.R.S.T. del 2 aprile 2001, nonché lo sviluppo di innovazioni scientifiche in campo clinico e di organizzazione sanitaria.
3. Regione e Università, tenuto conto che il diploma di specializzazione costituisce requisito per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 517/1999 e dal D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, concernente l'attuazione della direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5.4.1993, concordano che tale formazione sia finalizzata in via prioritaria al conseguimento di requisiti professionali ed esperienziali adeguati alle necessità sanitarie della popolazione.

4. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo e dal già richiamato articolo 5 del presente Protocollo, la Regione e l'Università stipulano specifiche intese per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni, sulla base dei seguenti principi:

- a) viene concordato tra Università e Regione quali strutture siano idonee a costituire la rete formativa sia per i Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie che per le Scuole di Specializzazione, restando all'interno del budget di ciascuna struttura. Relativamente alle Scuole di Specializzazione, il far parte delle rete implica l'impegno a consentire agli specializzandi l'effettuazione di attività assistenziali in prima persona, con impegno del tutor a guidarne l'attività, restando all'interno del budget di ciascuna struttura. Il far parte della rete formativa non implica alcun onere per l'Università, se non il corrispettivo economico dovuto agli specializzandi; la Fondazione e le altre strutture della rete formativa di cui al comma 3 dell'art. 5 e i relativi presidi facenti parte della medesima rete sono responsabili della corretta applicazione delle norme relative alla sicurezza e prevenzione delle malattie trasmissibili;
  - b) le strutture facenti parte della rete formativa si impegnano a consentire anche al personale universitario non strutturato (dottori di ricerca, assegnisti di ricerca, borsisti, etc.) di prestare attività sanitaria nei limiti del progetto di didattica e/o ricerca. Con successivo regolamento, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Protocollo, saranno definite le modalità operative di gestione del citato personale universitario. La Fondazione e i relativi presidi facenti parte della rete sono responsabili della corretta applicazione delle norme relative alla sicurezza e prevenzione delle malattie trasmissibili;
  - c) il fabbisogno formativo è definito dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale sulla base delle esigenze di formazione rilevate dalla Regione, acquisito il parere dell'Università;
  - d) deve essere garantito l'accesso in sovrannumero alla formazione specialistica ai medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, anche per far fronte ad eventuali esigenze di utilizzo in mobilità, con priorità per quelle specialità per le quali esistono carenze accertate, secondo quanto previsto dall'art. 35, commi 4 e 5, del D.Lgs. 368/1999;
  - e) deve essere assicurata la rotazione degli specializzandi tra le strutture della Fondazione e le strutture pubbliche e private accreditate comprese nella rete formativa, in possesso dei requisiti di idoneità che garantiscono le prioritarie esigenze della formazione e dell'apprendimento della ricerca clinica; la priorità dell'inserimento nella rete formativa va data alle strutture pubbliche accreditate e, successivamente, alle strutture private accreditate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative; l'attività degli specializzandi non deve essere utilizzata per sopperire a carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie delle strutture di assegnazione;
  - f) al personale medico e delle professioni sanitarie del Servizio Sanitario Regionale possono essere attribuiti compiti di formazione nell'ambito dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario. Il suddetto personale partecipa all'attività didattica in varie vesti, esercitando docenza, tutoraggio ed altre attività formative, in funzione dell'organizzazione della didattica prevista dalle strutture a ciò specificamente preposte dell'Università, nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia del S.S.N. e degli specifici accordi tra l'Università e le strutture di riferimento;
  - g) il Consiglio della singola Scuola programma le attività didattiche anche per il personale del Servizio Sanitario Nazionale, acquisito per il conferimento della docenza il nulla osta dell'ente di appartenenza.
5. La Regione può avvalersi dell'Università ai fini dell'organizzazione dei corsi di formazione in materia di sanità pubblica, e di organizzazione e gestione sanitaria di cui al comma 4 dell'articolo 3 bis del D.Lgs 502/1992.
6. L'Università offre la propria collaborazione per soddisfare le necessità del Servizio Sanitario Regionale, in particolare in quei settori dove le esigenze formative sono più evidenti e laddove la programmazione regionale evidenzierà esigenze particolari comunque correlate all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria.
7. Regione ed Università convengono altresì sull'importanza fondamentale e sulla necessità della formazione del personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione.
8. La Regione e l'Università, verificata l'indisponibilità di sufficienti sedi per attività formative presso la Fondazione PTV, individuano, sulla base dei criteri stabiliti nei commi 4 e 5 dell'articolo 2 del D.Lgs 517/1999, altre sedi di attività presso aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, strutture ospedaliere e territoriali delle aziende unità sanitarie locali e, in via subordinata, presso strutture assistenziali private già accreditate, entro i limiti del rapporto contrattuale con esse vigente e senza oneri aggiuntivi per il Servizio Sanitario Regionale e per l'Università.

9. Le strutture individuate ai sensi del comma precedente assicurano la sorveglianza sanitaria agli studenti dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie e ai medici di formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture.
10. La Fondazione PTV, nonché le altre strutture della rete formativa di cui al comma 3 dell'art. 5, si impegnano affinché agli studenti dei corsi di laurea delle professioni sanitarie ed ai medici in formazione specialistica, ad esse rispettivamente afferenti, vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante, custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità produttiva, in base al D.Lgs. 81/2008. Per le attività di cui alla presente Intesa, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, fanno capo alla Fondazione nonché alle altre strutture della rete formativa di cui al comma 3 dell'art. 5, e sono formalmente comunicate prima dell'inizio delle attività stesse.

## CAPO VIII

### PERSONALE

#### Articolo 20

*(Personale universitario: professori, ricercatori e figure equiparate)*

1. I professori e i ricercatori universitari, nonché le figure equiparate di cui all'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, che svolgono attività assistenziale presso la Fondazione PTV e le strutture di cui all'Allegato A sono individuati, con apposito provvedimento, periodicamente aggiornato a seguito delle valutazioni di cui al successivo comma 3, dal Direttore Generale, d'intesa con il Rettore, sulla base del possesso dei requisiti professionali e di esperienza, avuto riguardo al settore scientifico-disciplinare di inquadramento e della specializzazione disciplinare posseduta.
2. Con lo stesso provvedimento è stabilita l'afferenza dei singoli professori e ricercatori universitari ai dipartimenti integrati, assicurando la coerenza fra il settore scientifico-disciplinare d'inquadramento, la specializzazione disciplinare posseduta e l'attività del dipartimento.
3. I professori ordinari, i professori associati ed i ricercatori chiamati dai competenti organi accademici per le esigenze didattico-scientifiche godono dell'attribuzione delle funzioni assistenziali presso la Fondazione PTV e le strutture di cui all'Allegato A, solo ed esclusivamente nel rispetto della valenza clinica della disciplina, delle esigenze di dotazione organica e della compatibilità di bilancio verificata dalla Regione, anche alla luce di quanto previsto dal vigente Piano di Rientro.
4. Ai professori di ruolo di I fascia, nonché, ove possibile, a quelli di II fascia, ai quali non sia possibile conferire la direzione di una unità operativa semplice o complessa, è affidata la responsabilità della gestione di programmi infra o inter-dipartimentali, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, con i criteri e le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 5 del D.Lgs. 517/1999 per tali categorie di docenti universitari. I programmi, di valenza complessa o semplice, affidati secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 517/99, di diverso peso economico in relazione alla rilevanza e complessità degli stessi, non possono comunque comportare l'affidamento della stabile e diretta gestione e responsabilità di risorse umane, tecniche o finanziarie, bensì l'affidamento di linee organizzative di coordinamento funzionale - a carattere necessariamente trasversale rispetto alle "strutture" (complesse o semplici) dipartimentali ed ai rispettivi ambiti disciplinari - di attività assistenziali raggruppate, all'interno del D.A.I o tra i D.A.I., in base ad obiettivi determinati dalla programmazione aziendale, per specifici motivi di funzionalità organizzativa, di migliore definizione del/i percorso/i assistenziale/i, di specificità scientifica o didattica, di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale.
5. Ai professori e ricercatori universitari, fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, al rapporto con la Fondazione PTV e con le strutture di cui all'Allegato A e a quello con i rispettivi Direttori Generali, le norme stabilite per il personale dirigente del S.S.N. nei limiti e agli effetti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 517/1999.
6. L'orario di attività dei professori e dei ricercatori universitari è articolato sulla base del piano di lavoro della struttura di appartenenza e della programmazione dell'attività didattica e di ricerca e delle necessarie attività assistenziali, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 24 maggio 2001.
7. L'orario minimo di lavoro dei professori e ricercatori universitari è pari a quello complessivo del personale dirigente del SSN, ovverosia n. 38 ore/settimana, di cui almeno n. 28 ore, comprensive delle n. 4 ore per la formazione e/o aggiornamento, dedicate alle attività assistenziali, ed è articolato sulla base del piano di lavoro della struttura di

appartenenza e delle necessarie attività assistenziali, tenuto conto della programmazione delle attività didattiche e di ricerca, nonché dell'equa distribuzione degli impegni di lavoro. L'organizzazione e la valutazione delle attività formative è regolamentata dal Preside di Facoltà in accordo con quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240. La rilevazione e il computo delle 28 ore di cui sopra e, comunque, per i dirigenti di struttura complessa, della presenza correlata al raggiungimento degli obiettivi, avviene in base a modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione del PTV, che sono le medesime previste per il personale dirigenziale del S.S.N. tenuto conto delle peculiarità ed esigenze della ricerca e della didattica. Nella determinazione della dotazione organica si tiene conto del suddetto impegno orario al fine di garantire turni di servizio e di guardia. L'attività libero professionale *intra moenia* non concorre al computo dell'impegno dell'orario complessivo.

8. Dell'adempimento dei doveri assistenziali il personale risponde al Direttore Generale, secondo quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 14, del D.Lgs. 517/1999.
9. Il conferimento dell'incarico assistenziale a professori e ricercatori, disciplinato dall'atto aziendale, avviene a seguito della stipula di un apposito contratto con il Direttore Generale in cui sono indicati, salvo ulteriori contenuti connessi alla specificità dell'incarico, gli elementi essenziali del rapporto di servizio quali:
  - a) la durata dell'incarico;
  - b) le funzioni e la responsabilità;
  - c) gli obiettivi dell'incarico, nonché le modalità per la valutazione e la verifica dei risultati e delle attività;
  - d) l'orario di lavoro e l'eventuale esercizio di attività libero-professionale intra-muraria, come previsto al precedente comma 7;
  - e) le cause di sospensione e revoca dell'incarico;
  - f) il trattamento economico.

## Articolo 21

### *(Trattamento economico del personale Universitario)*

1. Ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato, nonché alle figure equiparate di cui all'art. 16 della Legge 19 novembre 1990 n. 341, cui siano conferiti compiti didattici, che, previa strutturazione, svolgono attività assistenziale presso la Fondazione PTV o presso enti convenzionati, spettano i trattamenti economici posti, rispettivamente a carico dell'Università e della Fondazione PTV o delle altre strutture di cui all'Allegato A, dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 517/1999. I trattamenti economici ex art. 6 del d.lgs 517/99 per il personale che svolge attività presso le strutture di cui al citato Allegato A sono posti direttamente a carico delle strutture medesime.
2. All'Università compete il pagamento delle seguenti voci:
  - a) Retribuzione lorda (tabellare).
  - b) Indennità Integrativa Speciale
  - c) Classi e scatti.
  - d) Assegno aggiuntivo di tempo pieno (quando dovuto).
3. Alla Fondazione PTV o alle altre strutture di cui all'Allegato A, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. 517/1999, compete quando dovuto:
  - a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico affidati dalla Fondazione, secondo i criteri stabiliti dal CCNL per il personale della dirigenza del S.S.N., nei limiti delle disponibilità del fondo di riferimento, formato da:
    1. retribuzione di posizione minima unificata;
    2. retribuzione di posizione variabile aziendale (comprensivo della maggiorazione prevista nel caso di conferimento dell'incarico di direttore di dipartimento);
  - b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza nonché all'efficacia nella realizzazione

dell'integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca, nei limiti della disponibilità del fondo di riferimento;

- c) i compensi legati alle particolari condizioni di lavoro ove spettanti (indennità di rischio radiologico, di turno, pronta disponibilità, ect.), nei limiti della disponibilità del fondo di riferimento;
  - d) l'indennità di struttura complessa, ove prevista;
  - e) l'indennità di esclusività del rapporto di lavoro solo per coloro che hanno optato per l'attività professionale intramoenia secondo quanto previsto dal CCNL dell'area della dirigenza medica e sanitaria.
4. I trattamenti riconosciuti di cui ai punti precedenti devono essere definiti, in osservanza delle disposizioni normative vigenti, secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelli previsti al medesimo scopo dai CCNL di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 502 del 1992 e sm.i. e sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale.
5. Con riferimento al personale operante all'interno della Fondazione PTV di Diritto Privato e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria PTV, i rapporti di lavoro in essere, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, del personale dell'Area della Dirigenza Medica e S.P.T.A. e del personale dipendente dei Comparti Università e Sanità, in regime di diritto pubblico, nonché del personale convenzionato ai sensi dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici specialistici ambulatoriali ed altre professionalità e del personale acquisito ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001, sia della "Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata" che della "Azienda Ospedaliera Policlinico Tor Vergata" proseguono, senza soluzione di continuità e fino a scadenza naturale del contratto, ove prevista, presso la Fondazione PTV di Diritto Pubblico, ferma restando la tipologia contrattuale di rispettiva provenienza.
6. Resta inteso che, con riguardo al personale non docente dipendente della Fondazione PTV di Diritto Privato e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria PTV, afferente al comparto sanità e poi trasferito al comparto università in base al CCNL 2002/2005 e a successive pronunce giurisdizionali, il trattamento economico complessivo e i relativi oneri economici, già integralmente a carico della Fondazione PTV di Diritto Privato, rimangono a carico della medesima.
7. Per il restante personale non docente strutturato operante all'interno della Fondazione PTV di Diritto Privato e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria PTV, esercitante attività di supporto assistenziale, spettano i trattamenti economici posti rispettivamente a carico dell'Università e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria PTV dall'articolo 64 e seguenti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto università 2006-2009 e successive modifiche ed integrazioni con le modalità, i limiti e le condizioni indicate dagli stessi articoli, cui si fa integrale rinvio.
8. La prosecuzione presso la Fondazione PTV di Diritto Pubblico dei rapporti di cui ai precedenti commi avviene nell'invarianza del trattamento giuridico ed economico già applicato, fermi restando gli adeguamenti derivanti dalla contrattazione collettiva e/o dall'ordinamento legislativo di rispettivo riferimento, nonché dalle indicazioni regionali in materia tese ad una maggiore omogeneizzazione dei trattamenti economici del personale dei policlinici universitari pubblici della Regione Lazio.
9. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Protocollo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, la Regione e l'Università concordano le modalità di finanziamento dei trattamenti economici aggiuntivi sulla base di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo 21 e in omogeneità con le retribuzioni dei trattamenti economici del personale universitario operanti nei policlinici universitari della Regione Lazio, al fine di rendere efficaci i nuovi trattamenti economici a far data dal nuovo orario di lavoro, nelle more della predisposizione del nuovo atto aziendale.
10. L'orario minimo di lavoro dedicato alle attività assistenziali (almeno 28 ore/settimana) nonché l'applicazione al trattamento economico aggiuntivo previsto dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 517/1999, previo conferimento al personale universitario ivi contemplato dei connessi incarichi dirigenziali, entreranno in vigore entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente Protocollo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Fino alla data di conferimento dei predetti incarichi e all'applicazione delle disposizioni sul trattamento economico aggiuntivo, è conservato il trattamento economico in godimento connesso esclusivamente all'incarico già ricoperto. Dovranno essere garantiti gli adeguamenti derivanti dalla contrattazione collettiva e/o dall'ordinamento legislativo di rispettivo riferimento, nonché dalle indicazioni regionali in materia tese a una maggiore omogeneizzazione dei trattamenti economici del personale dei policlinici universitari pubblici della Regione Lazio.

## Articolo 22

### *(Rapporti sindacali)*

1. Il sistema delle relazioni sindacali riguardante il personale non docente (personale dirigente del SSN, di comparto Universitario e del SSN nonché convenzionato) in servizio presso il PTV è regolato in conformità ai Contratti e Accordi Nazionali di rispettivo riferimento, ferma restando l'esigenza di favorire il massimo coordinamento dei percorsi contrattuali, anche tramite integrazione delle delegazioni sindacali.

## Articolo 23


### *(Dotazione Organica)*

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente nonché dal Piano di Rientro relativamente agli interventi in materia di assunzioni, la dotazione organica della Fondazione PTV sarà definita tenuto conto di quanto prescritto dall'art. 3 del D.P.C.M. 24 maggio 2001, secondo gli indirizzi e i criteri emanati dalla Regione in attuazione di quanto previsto dallo stesso Piano di Rientro e dai relativi Programmi Operativi, anche alla luce della complessiva ridefinizione degli assetti organizzativi oggetto dell'atto aziendale.
2. Il Direttore Generale, d'intesa con il Rettore, nel rispetto delle prerogative sindacali delle organizzazioni sindacali firmatarie dei Contratti e Accordi Nazionali di rispettivo riferimento, adotta la proposta di dotazione organica e la sottopone alla formale approvazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Analoga procedura è adottata per le modifiche alla Pianta Organica.
3. Per l'assunzione di nuovo personale trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia.

## Articolo 24

### *(Partecipazione dei dirigenti sanitari del SSR all'attività di didattica)*

1. Fermo restando quanto già previsto in via generale dall'articolo 19 in merito alla partecipazione alle attività didattiche universitarie da parte del personale Dirigente e di Comparto del S.S.N. con modalità conformi alle disposizioni dei rispettivi CC.CC.NN.LL. di riferimento, l'atto aziendale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.lgs. 517/99, definisce le modalità e i termini per la partecipazione del suddetto personale del S.S.R. all'attività didattica pre e post *lauream*, nonché la forma e le modalità di accesso del personale ai fondi di ateneo per l'incentivazione dell'impegno didattico, sulla base dei seguenti criteri:
  - a) il personale universitario di qualifica tecnica, amministrativa e sanitaria strutturato nell'Azienda può partecipare alle attività didattiche, secondo quanto previsto dall'art. 54 del C.C.N.L. 2006-2009 del comparto università, e dall'art. 6 del D.Lgs 502/1992 per il personale genericamente definito come ospedaliero, ferma restando la necessaria autorizzazione da parte del Direttore Generale, da adottarsi d'intesa con il Rettore .
  - b) il personale del SSR può partecipare alle attività didattiche, ferma restando la preventiva autorizzazione da parte della Fondazione, esercitando docenza, tutorato ed altre attività formative, nel rispetto dell'ordinamento delle esigenze didattiche e di quelle assistenziali;
  - c) l'Università e la Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono di concerto modalità e forme di partecipazione del personale del SSR all'attività didattica in relazione a quanto disposto dai competenti organi accademici;
  - d) l'attività didattica viene svolta salvaguardando le esigenze relative all'esercizio delle attività assistenziali;
  - e) lo svolgimento di funzioni di coordinamento e di tirocinio formativo, relativamente alle professioni sanitarie e alle scuole di specializzazione, affidate da parte della Facoltà di Medicina e Chirurgia a personale universitario strutturato o a personale del S.S.R., previo assenso della Fondazione PTV, è regolato secondo le previsioni dei rispettivi CCNL di riferimento. Detta attività fa parte dell'orario di servizio per il personale universitario.



## CAPO IX

### **PATRIMONIO, NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 25**

##### *(Subentro della Fondazione PTV di Diritto Pubblico e relativo regime transitorio)*

1. All'esito dell'adozione dei rispettivi provvedimenti di Regione e Università, resi in attuazione di quanto previsto dal Protocollo di Intenti sottoscritto in data 7 luglio 2015, a far data dal 1° gennaio 2018 la Fondazione PTV di Diritto Pubblico subentra ad ogni effetto sostanziale e processuale nei rapporti giuridici, attivi e passivi, già facenti capo alla Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata e all'Azienda Ospedaliera Policlinico Tor Vergata, e nei relativi crediti e debiti e situazioni giuridiche presupposte, derivanti e connesse, come già spettanti ai due enti estinti, nessuna esclusa, ivi inclusi i rapporti relativi al personale secondo quanto stabilito dal precedente art. 21, commi 5 e ss.
2. All'atto dell'istituzione della Fondazione PTV di Diritto Pubblico, l'Università concederà in uso a detto Ente i beni mobili e immobili di sua proprietà, funzionali alle attività del citato ente, e si determinerà l'entità dei rimborsi da effettuarsi da parte della Fondazione PTV all'Università per le manutenzioni dell'immobile che ospita il Policlinico.
3. La quantificazione dei reciproci rapporti debito/credito, nonché di eventuale contenzioso, fra Regione, Fondazione PTV e Università è rimessa ad un successivo atto da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Protocollo, previa istruttoria tecnica da svolgersi a cura di un apposito gruppo paritetico, il quale dovrà:
  - a) stabilire la consistenza dei beni mobili e immobili da conferire in proprietà dall'Università al patrimonio della Fondazione IRCCS PTV di Diritto Pubblico, previ i necessari accertamenti di natura catastale, edilizia e urbanistica, con obbligo di destinazione alle attività di assistenza, didattica e ricerca;
  - b) determinare l'entità dei rimborsi da effettuarsi da parte della Fondazione PTV all'Università relativamente alle rate di ammortamento pregresse dei mutui contratti per la costruzione e il completamento dell'immobile che ospita il Policlinico e agli altri oneri comunque sostenuti dall'Università ad altro titolo, quali ad esempio i costi di manutenzione di cui al precedente comma 2, nonché i rimborsi dovuti per il personale universitario relativamente alla retribuzione di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 517/99 e i compensi per l'attività libero professionale svolta, nel limite delle iscrizioni contabili operate dalla Fondazione PTV di Diritto Privato e dell'Azienda Ospedaliera Policlinico Tor Vergata;
  - c) accertare e valutare gli altri eventuali rapporti di credito/debito tra Regione, Università e Fondazione PTV;
  - d) disporre in merito all'assunzione dei rapporti di mutuo verso il mutuante Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. direttamente in capo alla Fondazione PTV di Diritto Pubblico e alla liberazione integrale dell'Università.
4. La Regione si impegna a definire le specifiche modalità di finanziamento degli oneri di cui al precedente comma 3, lettere b) e c) (rimborso dei due mutui e di altri oneri) e d) (rate di ammortamento future), nel limite delle risorse finanziarie specificatamente inserite nel bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Lazio.
5. L'Università si impegna a conferire in proprietà, nel patrimonio della nuova Fondazione di Diritto Pubblico, i seguenti beni:
  - a) i beni mobiliari già di proprietà dell'Università e già concessi in uso alla preesistente Fondazione PTV di Diritto Privato per l'esercizio delle corrispondenti attività istituzionali, nell'ambito degli atti di trasferimento previsti dal comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 6 del 22 aprile 2011, e successivi ed eventuali atti negoziali di attuazione, con obbligo di destinazione alle attività di assistenza, didattica e ricerca;
  - b) l'immobile di proprietà dell'Università e già concesso in uso alla preesistente Fondazione PTV di Diritto Privato per l'esercizio delle corrispondenti attività istituzionali, nell'ambito degli atti di trasferimento previsti dal comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 22 aprile 2011, n. 6 e successivi atti negoziali di attuazione, con obbligo di destinazione alle attività di assistenza, didattica e ricerca.
6. L'impegno di cui al precedente comma è subordinato, oltre che alle verifiche di legge e a quelle previste al precedente comma 3:
  - a) all'emissione ed efficacia del Decreto Ministeriale di riconoscimento del carattere scientifico ai sensi del D.Lgs n. 288/2003 e s.m.i.;
  - b) all'approvazione dell'operazione di trasferimento dei beni di cui al precedente comma 5, ad opera del Consiglio di Amministrazione dell'Università;

- c) al finanziamento degli oneri di cui al precedente comma 3 ad opera della Regione e alla successiva trasmissione delle corrispondenti somme alla Fondazione PTV;
  - d) alla corresponsione all'Università, ad opera della Fondazione PTV, delle somme di cui al precedente comma 3, lettera b), nonché alla regolazione finanziaria dei rapporti tra Regione, Università e Fondazione PTV come valutati ai sensi del comma 3, lettera c);
  - e) alla liberazione integrale dell'Università dai rapporti di mutuo di cui al precedente comma 3, lettera d), e all'assunzione degli stessi da parte della Fondazione PTV di Diritto Pubblico;
  - f) alla presentazione dei collaudi relativi agli interventi ultimati (opere edili ed impianti) con le relative certificazioni e dichiarazione di legge; per quanto attiene le parti strutturali non ancora collaudate, la presentazione della relazione di struttura ultimata e comunicazione di fine lavori.
7. In caso di mancata emissione del Decreto Ministeriale di riconoscimento del carattere scientifico ai sensi del D.Lgs n. 288/2003 e s.m.i., la Regione e l'Università assumono le necessarie determinazioni per la regolazione o devoluzione degli assetti patrimoniali della Fondazione, al fine di pervenire all'istituzione dell'azienda integrata ospedaliero-universitaria Tor Vergata, dotata di autonoma personalità giuridica di diritto pubblico.
  8. In caso di revoca o perdita definitiva per qualsiasi motivo della qualifica di IRCCS, le Parti, con successivo accordo, definiranno l'assetto istituzionale e patrimoniale della Fondazione PTV di Diritto Pubblico anche in ragione dei rispettivi conferimenti e nel rispetto della normativa vigente in materia.
  9. In caso di estinzione della Fondazione PTV IRCCS di Diritto Pubblico, si applicano il D.Lgs. n. 288/2003 e s.m.i. e le disposizioni normative comunque rilevanti per la fattispecie.

#### **Articolo 26**

##### ***(Profili organizzativi della Fondazione PTV di Diritto Pubblico)***

1. Al fine di garantire la continuità operativa ed organizzativa della *governance* del PTV, gli incarichi e relativi contratti del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario dell'Azienda e della Fondazione PTV di Diritto Privato proseguono sino alla loro naturale scadenza nella Fondazione PTV di Diritto Pubblico, anche all'esito del riconoscimento del carattere scientifico ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, con l'assunzione delle funzioni e prerogative di cui al nuovo statuto, e secondo il corrente trattamento giuridico ed economico, tenuta ferma ogni disposizione di legge.
2. Fino all'attivazione della Fondazione PTV di Diritto Pubblico, il Direttore Generale della Fondazione PTV di diritto privato continua a svolgere anche le residue funzioni di gestione dell'Azienda quali previste dal vigente Statuto della Fondazione di Diritto Privato.
3. Dall'attivazione della Fondazione PTV di Diritto Pubblico, gli altri organi sociali e collegiali delle estinte Azienda e Fondazione PTV di Diritto Privato decadono per effetto di tali estinzioni, conformemente agli emanandi provvedimenti di Regione e Università di cui al comma 1 del precedente art. 25. Alla ricostituzione degli organi sociali e collegiali della Fondazione PTV di Diritto Pubblico si provvede secondo le modalità fissate dal relativo statuto.

#### **Articolo 27**

##### ***(Attività intramoenia)***

1. L'attività libero professionale del personale medico e sanitario non medico dovrà essere garantita nel rispetto della normativa nazionale e delle linee guida regionali.

#### **Articolo 28**

##### ***(Edilizia Sanitaria)***

1. Regione e Università, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, possono attivare un tavolo permanente tecnico per affrontare le questioni connesse alla ristrutturazione, e/o nuove localizzazioni finalizzate al miglioramento funzionale, strategico e tecnologico del PTV, da effettuarsi nel rispetto delle norme vigenti in materia.

## Articolo 29

### *(Richiamo di norme ed adeguamento a norme)*

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo di Intesa, si fa rinvio alla normativa nazionale e regionale applicabile, quale anche richiamata nelle premesse, alle disposizioni regionali in tema di sanità, allo Statuto della Fondazione PTV e agli altri atti di carattere generale che regolano i rapporti tra Regione e Università, nonché l'organizzazione e funzionamento interni della Fondazione PTV.
2. La presente Intesa potrà essere rivista anche a seguito della predisposizione dello schema tipo delle convenzioni al quale devono attenersi Università e Regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 13, della legge 240/2010.

## Articolo 30

### *(Entrata in vigore e durata)*

1. Il presente Protocollo d'intesa entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ha durata triennale e si intende tacitamente rinnovato per uguale periodo, qualora non disdetto da una delle parti sei mesi prima della scadenza.
2. Dalla data di pubblicazione di cui al precedente comma, il Protocollo di Intesa Regione/Università del 16 febbraio 2005 cessa di avere efficacia, ed è sostituito dal presente.

Roma, 23 maggio 2017

Il Rettore dell'Università  
degli Studi di Roma "Tor Vergata"

*Giuseppe Novelli*



Il Presidente  
della Regione Lazio

*Nicola Zingaretti*



**ALLEGATO A**

**Elenco strutture esterne al PTV ospitanti percorsi didattico-scientifici dell'UTV ai sensi dell'articolo 2 del D. Lgs. n. 517/1999**

**1. AZIENDA SANITARIA LOCALE RM 2 (ex ASL RM C)**

UOC Endocrinologia e Malattie del Metabolismo - Ospedale S. Eugenio/CTO

UOC Ematologia Ospedale - S. Eugenio

Diagnosi e Cura della psoriasi

Anestesia e Rianimazione

**2. POLICLINICO CASILINO**

UOC Chirurgia Plastica

UOSD Urologia ed Andrologia

UOS Oculistica

Ostetricia e Ginecologia

**3. AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - CENTRO REGIONALE TRAPIANTI  
(UOC tratta dalla quota centralizzata regionale del 5%)**

UOC Centro Regionale Trapianti

**4. OSPEDALE GENERALE "SAN GIOVANNI CALIBITA" FATEBENEFRATELLI**

Area funzionale diabetologia

Area dell'Odontoiatria ad indirizzo pedodontico

**5. I.R.C.C.S SANTA LUCIA**

Area della NEURORIABILITAZIONE

**6. I.R.C.C.S BAMBINO GESU'**

Dipartimento Pediatrico Universitario Ospedaliero (OPBG)

Area della Biochimica Clinica

**7. VILLA TIBERIA**

Area della Chirurgia generale

**8. Casa di Cura SANTA FAMIGLIA**

Area funzionale dell'Ostetricia e Ginecologia

9. Fatebenefratelli - OSPEDALE SAN PIETRO

Area funzionale Odontoiatria

Area funzionale Radiodiagnostica

Area funzionale Urologia

Area funzionale Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica

10. ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI  
MIGRANTI

Area funzionale Odontoiatria Sociale

ASL Frosinone

Area funzionale di Medicina di Laboratorio

Le convenzioni di cui al presente Allegato saranno oggetto delle verifiche di cui all'art. 2, comma 4, e all'art. 15, comma 4, del Protocollo d'Intesa.

---

Ai sensi di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 8 del D. Lgs. 517/1999, le disposizioni dello stesso D.Lgs. 517/1999 concernenti il personale universitario si applicano a tutto il personale universitario in servizio presso le strutture - aziende e presidi pubblici ovvero presso gli IRCCS ovvero presso altri istituti e strutture pubbliche o private che erogano assistenza pubblica - di cui al presente Allegato A, che potrà essere altresì integrato e/o modificato tramite intesa tra UTV e Regione Lazio.